



cire la parità delle persone unite in matrimonio e ha quindi riconosciuto alla donna una posizione non più subordinata a quella del marito. Infatti, l'art. 45, riconoscendo a ciascuno dei due coniugi il diritto ad un proprio «domicilio volontario» elimina la paradossale *capitis deminutio* del coniuge di sesso femminile al quale la legge attribuiva in precedenza il domicilio necessario del marito col pretesto, invero artificioso, di garantire e salvaguardare l'unità familiare.

In effetti questo modello era valido in una società di tipo patriarcale, in cui la donna era addetta al disbrigo delle faccende domestiche. Attualmente la donna tende ad acquisire stabilmente all'esterno delle mura domestiche un proprio centro di lavoro distinto da quello del marito. Implicitamente viene dunque ammesso che il domicilio, anche se separato, non ha alcun rapporto con il luogo della convivenza familiare e non intacca perciò l'unità familiare.

Nella società odierna dovrebbe essere evidente che il matrimonio è un atto libero e consapevole degli sposi. Non è un affare, né un trattato fra gruppi familiari. È per questo che la legge ha dato il massimo valore alla volontà degli sposi, richiedendo quel minimo di maturità umana necessario per compiere un atto così vincolante sia sul piano personale che su quello giuridico. È per questo che è stato innalzato il limite di età e portato a diciotto anni, prevedendo la possibilità di ammettere eccezionalmente al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni (Art. 84).

L'art. 143 sancisce i diritti e i doveri dei coniugi: mette al primo posto l'obbligo della fedeltà, come garanzia dell'unità del nucleo familiare, ponendo così in chiave personalistica e morale il rapporto matrimoniale.

Ne scaturisce una concezione comu-

nitaria della famiglia, basata sulla parità dei coniugi, in forte contrasto con il precedente testo degli artt. 144-145. È stata infatti soppressa la potestà maritale ed è stata eliminata la concezione della donna quale soggetto di diritti attenuati, obbligata a seguire le disposizioni del marito, e bisognosa di protezione.

Questa nuova visione della famiglia ha fatto sorgere il problema dei modi idonei a risolvere i contrasti che possono insorgere. Finché il marito era considerato capo, la soluzione dei contrasti era data dalla preminenza della sua volontà. Ora il riconoscere piena capacità giuridica alla donna, ha reso necessario individuare uno strumento idoneo a risolvere i problemi della coppia e lo strumento lo si è visto nel ricorso al giudice.

Questa soluzione ha suscitato gravi riserve: innanzitutto, l'intervento di un organo dello Stato in un ambito così privato e complesso come quello della vita matrimoniale. Secondariamente, ammesso anche l'intervento del giudice, si affida al suo buon senso il sancire delle valutazioni che per loro natura avrebbero richiesto un intervento specializzato di un consultorio matrimoniale, specializzato nell'affrontare i problemi della coppia da quelli morali a quelli medici.

Il giudice verrebbe quasi ad assumere la veste di un confessore laico, nel migliore dei casi, o quella di arbitro di una partita dall'esito spesso molto complesso e doloroso.

Un'altra novità della legge del nuovo diritto di famiglia riguarda la filiazione. Dà rilievo esclusivo e determinante al fatto biologico della generazione. Il vecchio ordinamento le teneva totalmente distinte. Ora dove c'è generazione c'è filiazione, che non è modificata dalle circostanze nelle quali è avvenuta la generazione. C'è equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio con una accentuazione della responsabilità del genitore.

La potestà, che dura nei figli fino al raggiungimento della maggiore età, spetta ad entrambi (art. 316). Ma non solo i genitori hanno dei doveri nei confronti dei figli, anche i figli nei confronti dei genitori. Infatti il figlio deve rispettarli e contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa (art. 315).

Concludendo: il matrimonio è una realtà consapevole, intesa come espres-

sione della maturità dei due nubendi, un autentico atto di volontà che coinvolge tutto ciò che è la persona, con le sue capacità fisiche e spirituali.

La realtà che nasce da questo atto di volontà è comunitaria, non gerarchica, dove ognuno è chiamato a partecipare attivamente a seconda delle sue doti. Ma saranno sufficienti queste nuove leggi per dare nuova vita alle nostre famiglie?

## Siamo una famiglia normale: ma che cosa significa?

### FAMIGLIA CARREA

La bambina sta dormendo e noi siamo qui a pensare cosa scrivere. La prima cosa che ci viene in mente è che la nostra è una famiglia normale, ma proprio a questo punto ci chiediamo che cosa sia una famiglia normale.

Normalità potrebbe significare una vita in comune, una casa, lavoro, figli, e il tempo che passa senza troppe scosse e troppi timori: un quadretto da fotoricordo di famiglia.

Il mondo sta fuori dalla porta e, con o senza di noi, va avanti. Ma tutto questo è normalità od è solo un lento e tranquillo assopirsi nelle proprie abitudini in attesa della vecchiaia? Francamente non lo sappiamo.

Ci pare che quel mondo che immaginavamo fuori dalla porta abbia girato troppo in fretta e stia entrando anche nella nostra famiglia. Attorno a noi tutto sta cambiando ed è quindi logico che qualcosa cambi anche nella famiglia. Ma che cosa precisamente?

Nei rapporti fra i coniugi, nei rapporti con i figli, nelle istituzioni, in noi: È proprio questo il punto: siamo noi che stiamo cambiando anche se non ce ne rendiamo conto. Non è tanto il mondo che cambia, ma ciò che c'è in noi, ciò che desideriamo per noi.

All'amore per gli uomini si è sostituito l'amore per le cose; la libertà è divenuta liceità e tutto ciò ora è «normalità». A questo punto torniamo alla domanda iniziale: la nostra è una famiglia normale? Secondo questi nuovi criteri, speriamo proprio di no.

Anche noi, attraverso gioie e delusioni, come ogni ricerca comporta, stiamo cercando la nuova identità; però con tanta speranza.